Procura della Repubblica presso il Tribunale Parma

Direttiva n. 16/2024

Al Servizio Sociale Comune di **Parma**
Polo San Leonardo-Polo Pablo-Polo Lubiana-Polo Montanara
Al Servizio Sociale Comune di **Colorno**
Al Servizio Sociale Comune di **Sorbolo Mezzani**
Al Servizio Sociale Comune di **Torrile San Polo**
ASP Distretto di **Fidenza**
Unione Montana Parma Est
Azienda Pedemontana Sociale
ASP Rossi Sidoli

Ai Magistrati togati
(per quanto di competenza in ordine ai punti 2 e 3)
SEDE

Oggetto: Rapporti tra i Servizi sociali e la Procura della Repubblica ordinaria in tema di tutela dei minori

Sommario

SOMMARIO 1
PREMESSA 2
1) *"NULLA OSTA"* IN CASO DI INDAGINE SOCIALE DELEGATA DALLA PROCURA PER I MINORENNI 2
2) CANALI DI COMUNICAZIONE TRA SERVIZI SOCIALI E PROCURA ORDINARIA 2
3) AGGIORNAMENTI SUGLI ESITI DELLE SEGNALAZIONI ALLA PROCURA ORDINARIA 3
4) SEGNALAZIONE DI NOTIZIE DI REATO ALLA PROCURA 3
5) COMPETENZA DELLA PROCURA ORDINARIA NEI CASI DI VICENDE CON PREGIUDIZIO PER I MINORI 3
6) ENTRATA IN VIGORE – REGIME DI PUBBLICITÀ 4
NOTE DI CHIUSURA 5

Premessa

Nell'affrontare il delicato aspetto dei rapporti tra Servizi Sociali ed Autorità Giudiziaria, appare opportuno fornire ai Servizi alcune indicazioni di carattere prevalentemente pratico, da valere come *linee guida operative* nell'ambito di rapporti ispirati al principio di *leale collaborazione tra Istituzioni pubbliche*.
I profili che appaiono di maggiore interesse sono i seguenti:

1) nulla osta in caso di indagine sociale delegata dalla Procura per i minorenni;
2) canali di comunicazione tra Servizi sociali e Procura ordinaria;
3) aggiornamenti sugli esiti delle segnalazioni alla Procura ordinaria;
4) segnalazione di notizie di reato alla Procura;
5) competenza della Procura ordinaria nei casi di vicende con pregiudizio per i minori.

1) *"Nulla osta"* in caso di indagine sociale delegata dalla Procura per i minorenni

Nei casi in cui vi sia stata una richiesta di *indagine sociale* da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, è opportuno -qualora non sia stato già fatto da quest'ultima- che i Servizi sociali incaricati si raccordino con la Procura ordinaria, ai fini del *nulla osta* allo svolgimento degli accertamenti di competenza.
In tutti i predetti casi, infatti, occorre contemperare le esigenze della *indagine sociale* a tutela del minore con le esigenze investigative relative ai reati di cui il minore sia vittima, evitando così che l'*indagine sociale* interferisca con le indagini in corso, anche esponendo il minore ad eventuali rischi.
Tale raccordo è auspicabile ogni volta che sia ipotizzabile uno dei seguenti reati, se commessi in ambito familiare:

(a) costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-bis c.p.), generalmente riferibili a contesti culturali diversi da quello tipicamente occidentale [1];
(b) abusi di mezzi di correzione o di disciplina (art. 571 c.p.) [2];
(c) maltrattamenti in famiglia, di cui il minore sia vittima o testimone [3];
(d) abbandono di persone minori o incapaci (art. 591 c.p.) [4];
(e) impiego di minori nell'accattonaggio (art. 600-octies c.p.) [5];
(f) abusi riferibili alla sfera sessuale, quali:
- violenza sessuale aggravata (art. 609-bis [6] - 609-ter c.p. [7]);
- atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.) [8];
- corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.) [9];
- violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.) [10];
- adescamento di minorenne (art. 609-undecies c.p.) [11] (in tali casi, però, la competenza è della Procura distrettuale);
- diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.) [12].

2) Canali di comunicazione tra Servizi sociali e Procura ordinaria

Qualora il Servizio sia già a conoscenza del numero di registro generale del procedimento e/o del nome del Pubblico Ministero procedente, rivolgeranno la richiesta direttamente al Magistrato assegnatario, mediante richiesta rivolta al seguente indirizzo:
segreteria.pm.*cognome*.procura.parma@giustizia.it [1]
Nella richiesta saranno indicati, in maniera chiara e completa (dunque senza *omissis* o nomi puntati), tutti gli elementi identificativi delle parti interessati (minore; genitori e comunque figure adulte di riferimento), onde consentire alla Procura di analizzare compiutamente la vicenda e di rispondere adeguatamente e con tempestività, avendo tutti gli elementi conoscitivi a disposizione.
Il Magistrato assegnatario del procedimento, a strettissimo giro:
(a) qualora non vi siano esigenze investigative, formulerà il proprio *nulla osta*;

[1] Ovviamente, dove è indicato "cognome" andrà inserito il cognome del Pubblico Ministero procedente.

(b) qualora vi siano elementi che sconsiglino il rilascio del *"nulla osta"*, comunicherà il diniego del *nulla osta* con formule del tipo *"allo stato non si concede il nulla osta"*, o altra simile, il che equivale ad un invito al Servizio a soprassedere.

Allorquando saranno venute meno le esigenze investigative, il Magistrato assegnatario avrà cura di comunicare il proprio *nulla osta* al Servizio, per consentire a quest'ultimo di espletare i propri comiti istituzionali.

Ovviamente nulla impedisce al Servizio, nelle more, di reiterare l'iniziale richiesta di *nulla osta*, qualora, trascorso un congruo tempo dalla originaria richiesta, il *nulla osta* non sia intervenuto.

oooo

Qualora invece il Servizio non sia a conoscenza del numero di RG o del nome del magistrato, rivolgerà la sua richiesta (nei termini innanzi indicati) al seguente indirizzo:
segreteria.pm.davino.procura.parma@giustizia.it

La segreteria effettuerà gli accertamenti sul procedimento, inoltrando la richiesta al Magistrato assegnatario ai fini della risposta.

Qualora invece, in ordine alla richiesta, non sia instaurato alcun procedimento penale, la segreteria predisporrà una risposta per i Servizi, da sottoporre al Procuratore (o, in sua assenza, al Magistrato che lo sostituisce) per la firma.

Nel caso in cui, dalla richiesta dei Servizi sociali, emerga una *notizia di reato*, essa sarà sottoposta al Procuratore per le proprie determinazioni.

3) Aggiornamenti sugli esiti delle segnalazioni alla Procura ordinaria

Qualora, a seguito della richiesta di cui ai punti precedenti, il Servizio abbia necessità di avere notizie sugli sviluppi della vicenda e comunque sullo stato delle indagini (nel rispetto del segreto investigativo) potrà interfacciarsi direttamente con il Magistrato assegnatario ovvero -nei casi più complessi- con la segreteria del Procuratore.

La Procura (qualora non vi ostino esigenze investigative) fornirà le informazioni richieste; in ogni caso fornirà la propria risposta, anche se negativa, nel rispetto del già richiamato principio della *leale collaborazione* tra istituzioni.

4) Segnalazione di notizie di reato alla Procura

Qualora, nel corso delle proprie attività istituzionali, emerga una *notizia di reato*, il Servizio osserverà le seguenti linee di condotta:

a) qualora il reato sia ascrivibile ad un minore, informerà la Procura per i minorenni, secondo le direttive che questa abbia eventualmente adottato;
b) qualora il minore sia vittima di un reato, commesso in ambito familiare, informerà la Procura ordinaria, avendo cura di fornire tutti gli elementi conoscitivi di cui dispone, a partire dai dati identificativi completi delle persone coinvolte, al fine di consentire a detta Procura di attivare le indagini di competenza;
c) qualora il reato sia ascrivibile ad un minore e ad un maggiorenne, informerà entrambe le Procure di riferimento, seguendo -per ciascuna- le direttive rispettivamente adottate.

Quanto alla Procura ordinaria, il canale per tal genere di comunicazione è la pec seguente (salvo diversa successiva indicazione):
procuratore.procura.parma@giustiziacert.it

Nel caso di cui al punto b), il Servizio osserverà ovviamente eventuali direttive della Procura per i minorenni in tema di segnalazione al predetto ufficio di situazioni che arrechino pregiudizi al minore.

5) Competenza della Procura ordinaria nei casi di vicende con pregiudizio per i minori

Di regola, la competenza per le vicende in cui vi sia pregiudizio per i minori appartiene al Tribunale per i minorenni e, conseguentemente, l'ufficio di Procura competente è la Procura per i minorenni [13].

Ciò avviene, in particolare, per i procedimenti previsti da alcuni articoli del codice civile, tra cui:

(a) art. 330 c.c., che consente al giudice di pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale nel caso in cui *il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio* [14];

(b) art. 333 c.c., che consente al giudice di adottare provvedimenti a tutela del minore (ivi compreso l'allontanamento dalla residenza familiare, oppure l'allontanamento del genitore o convivente maltrattante o abusante del minore), quando la condotta pregiudizievole del/i genitore/i nei confronti del minore non è tale da portare alla decadenza [15];

(c) art. 334 c.c., che -nei casi di cattiva amministrazione del patrimonio del minore- consente al Tribunale di stabilire le condizioni cui i genitori debbono attenersi nell'amministrazione, fino alla rimozione di uno o di entrambi dall'amministrazione o alla privazione dell'usufrutto legale [16].

Quando però, dinanzi al Tribunale ordinario, tra le stesse parti penda -o venga instaurato successivamente- un giudizio di separazione, o di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio, la competenza per l'adozione dei provvedimenti previsti (tra gli altri) nei citati articoli 330, 333, 334 c.c. spetta non più al Tribunale per i minorenni, bensì al Tribunale ordinario, al quale il Tribunale per i minorenni trasmette gli atti.

Parallelamente, negli stessi casi, quando gli atti vengono trasmessi dal Tribunale per i minorenni al Tribunale ordinario, il Procuratore per i minorenni trasmette i propri atti al Procuratore ordinario (cfr. art. 38 disp. att. codice civile).

oooo

Fatta questa necessaria premessa normativa, **il Servizio avrà cura di segnalare alla Procura ordinaria la situazione di pregiudizio dei minori quando abbia notizia della pendenza, presso il Tribunale ordinario, di un giudizio di separazione, o di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio,** mediante nota da trasmettere al seguente indirizzo:

affaricivili.procura.parma@giustiziacert.it

Negli altri casi, segnalerà la situazione di pregiudizio alla Procura per i minorenni.

Ovviamente, poiché la pendenza di un giudizio di separazione, o di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio, potrebbe non essere a conoscenza del Servizio, quest'ultimo relazionerà alla Procura per i minorenni che, a sua volta, trasmetterà gli atti alla Procura ordinaria.

Le indicazioni di cui al presente punto 5) potrebbero essere superate dall'entrata in vigore delle norme sul *Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.*

6) Entrata in vigore – Regime di pubblicità

Le presenti disposizioni entrano in vigore immediatamente.

I Magistrati dell'Ufficio sono invitati a curare gli adempimenti di competenza, segnatamente quelli di cui ai punti 2) e 3).

Si comunichi, per opportuna conoscenza, a:

- Procuratore Generale presso la Corte di Appello -Bologna
- Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni - Bologna
- Presidente del Tribunale – Sede
- Presidente del C.O.A. – Parma
- Presidente della Camera Penale – Parma

Si pubblichi sul sito web della Procura di Parma

Parma, data della firma digitale

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

D'AVINO ALFONSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 03.06.2024 11:55:43 GMT+02:00

dott. Alfonso D'Avino

[1] **L'art. 558-bis c.p. (Costrizione o induzione al matrimonio) recita testualmente:**
"Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile é punito con la reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.
La pena é aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto.
La pena é da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto é commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia".

[2] **L'art. 571 c.p. (Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina) recita testualmente:**
"Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.
Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni".

[3] **L'art. 572 c.p. (Maltrattamenti contro familiari e conviventi) recita testualmente:**
"Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con arml.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.
Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato".

[4] **L'art. 591 c.p. (Abbandono di persone minori o incapaci) recita testualmente:**
"Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a sé stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro.
La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte.
Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato".

[5] **L'art. 600-octies c.p. (Impiego di minori nell'accattonaggio) recita testualmente:**
"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni.
Chiunque organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto è punito con la reclusione da uno a tre anni".

[6] **L'art. 609-bis (Violenza sessuale) recita testualmente:**
"Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi".

[7] **L'art. 609-ter (Circostanze aggravanti) recita testualmente:**
"La pena stabilita dall'articolo 609-bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti sono commessi:
1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore;
2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto;
5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa;
5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;
5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;
5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.
5-septies) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.
La pena stabilita dall'articolo 609-bis è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci".

[8] **L'art. 609-quater (Atti sessuali con minorenne) recita testualmente:**
"Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.
Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.
Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell'autorità o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, è punito con la reclusione fino a quattro anni.
La pena è aumentata:
1) se il compimento degli atti sessuali con il minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi;
2) se il reato è commesso da più persone riunite;
3) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
4) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
5) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.
Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci".

[9] **L'art. 609-quinquies (Corruzione di minorenne) recita testualmente:**
"Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.
La pena è aumentata.
a) se il reato è commesso da più persone riunite;
b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.
c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza".

[10] **L'art. 609-octies (Violenza sessuale di gruppo) recita testualmente:**
"La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.
Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.
Si applicano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.
La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112".

[11] **L'art. 609-undecies (Adescamento di minorenne) recita testualmente:**
"Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.
Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.
La pena è aumentata:
1) se il reato è commesso da più persone riunite;
2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore".

[12] **L'art. 612-ter c.p. (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti) recita testualmente:**
"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.
La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.
La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio".

[13] cfr. art. 38 disp. att. codice civile, nel quale sono elencati tutti i casi in cui il Tribunale per i minorenni è chiamato a decidere sulle questioni relative ai minori.

[14] **art. 330 c.c.: (Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli).**
Il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.
In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

[15] **art. 333 c.c.: (Condotta del genitore pregiudizievole ai figli)**
Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.
Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.

[16] **art. 334 c.c.: (Rimozione dall'amministrazione)**
Quando il patrimonio del minore è male amministrato, il tribunale può stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell'amministrazione o può rimuovere entrambi o uno solo di essi dall'amministrazione stessa e privarli, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale.
L'amministrazione è affidata ad un curatore, se è disposta la rimozione di entrambi i genitori.